



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberazione n.
48 del 30/12/2022**

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SABBIONETA AL 31.12.2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

PASQUALI MARCO	Presente
ALESSANDRIA FRANCO	Presente
MARCHINI ROMINA	Presente
MAJA ANGIOLINO	Presente
ZARDI MARCO	Presente
RAZZINI VITTORIANO	Presente
BELTRAMI ARTURO	Presente
LODI RIZZINI JACQUES	Assente
MENINI PAOLO	Presente
GHEZZI LORENA	Presente
LODI RIZZINI CLAUDIO	Presente
MAFFEZZOLI GIONATA	Presente
RIZZI ALESSANDRO	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, PASQUALI MARCO

Il SEGRETARIO COMUNALE BONI MARIA LIVIA assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PASQUALI MARCO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SABBIONETA AL 31.12.2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE

Quanto agli interventi si fa integrale rinvio alla registrazione pubblicata sul sito internet dell'Ente

Relaziona il Sindaco. Si sofferma in particolare sulla Società GiSi la cui liquidazione dovrebbe esaurirsi al 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del D.Lgs. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Sabbioneta con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017 ha deliberato in merito e ha provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 175/2016 prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

RILEVATO altresì che il Comune di Sabbioneta ha provveduto annualmente alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 175/2016;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2 del D.Lgs. 175/2016:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7 del D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del D.Lgs. 175/2016;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *"il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."*

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: *"... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto*

*di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.**"*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Amministrazione Generale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

CON VOTI favorevoli n. 10, espressi nelle forme di legge, astenuti n. 2 (i consiglieri Ghezzi, Lodi Rizzini Claudio) e contrari n. 0 su n. 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Sabbioneta detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata prevede il mantenimento delle seguenti società:

- APAM SpA;
- GAL;
- SIEM SpA;
- TEA SpA;

3. DI DARE ATTO CHE è in corso di svolgimento la procedura volta alla liquidazione della seguente società, come da intendimenti espressi e ribaditi dall'amministrazione nei precedenti piani di razionalizzazione: Società GISI Spa;

4. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate di cui all'allegato A);

6. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 175/2016;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 10, espressi nelle forme di legge, astenuti n. 2 (i consiglieri Ghezzi, Lodi Rizzini Claudio) e contrari n. 0 su n. 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PASQUALI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONI MARIA LIVIA



COMUNE DI SABBIONETA
(Provincia di Mantova)

**RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL
COMUNE DI SABBIONETA AL 31/12/2021 E RELATIVO
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**



SABBIONETA

Comune
di Sabbioneta

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Liquidazione
 - 05.02. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**RICOGNIZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DI SABBIONETA AL 31/12/2021 E RELATIVO
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: COMUNE DI SABBIONETA

Codice fiscale dell'Ente: 83000390209

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRAZIONE GENERALE

Nome:

ANTONELLA

Cognome:

GREGHI

Recapiti:

Indirizzo:

PIAZZA DUCALE N. 2

Telefono:

0375223013

Fax:

Posta elettronica:

comune.sabbioneta@pec.regione.lombardia.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Riconoscimento delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
Dir_1	00402940209	Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.a. - APAM S.p.A.	1996	Attiva		0,55	Gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche mediante concessione in uso e/o locazione	NO	NO	NO	NO
Dir_2	02505240206	GAL Oglio Po s.c.a.r.l.	2016	Attiva		2,80	La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL - Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia nelle aree Leader, nonché di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata	NO	NO	NO	NO
Dir_3	80018460206	S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.	1995	Attiva		1,19	Gestione discariche RSU post operative	NO	NO	NO	NO
Dir_4	92001020202	Società per la gestione integrata del servizio idrico Oglio-Po S.p.A. in liquidazione - GISI S.p.A. in liquidazione	1998	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento	2021	12,83	Gestione delle reti fognarie, raccolta, trattamento e fornitura di acqua	NO	NO	NO	NO
Dir_5	01838280202	Territorio Energia Ambiente S.p.A. Mantova - TEA S.p.A.	1996	Attiva		0,0053	Gestione dei servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali direttamente o attraverso le società controllate	NO	NO	SI	NO

Nota: Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotata) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

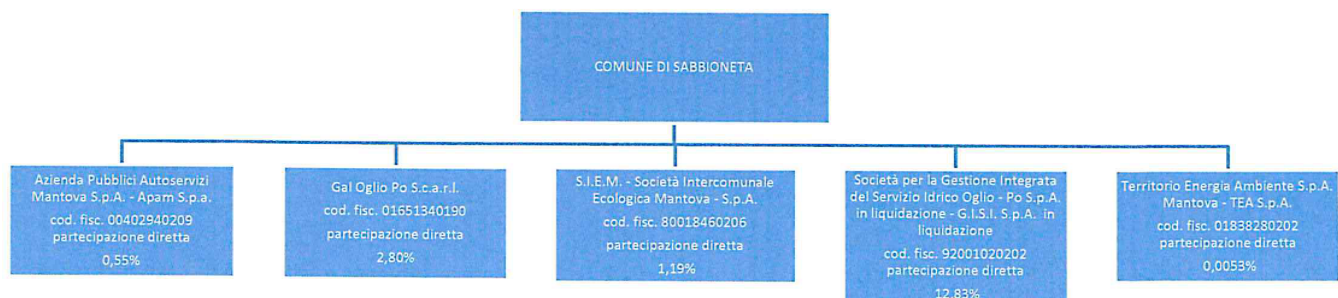
02.02. Riconoscimento delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)
Il Comune di Sabbioneta non detiene partecipazione indirette in società (quotate e non quotate) per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte del Comune stesso												

Nota: Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_1

Denominazione società partecipata: Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche mediante concessione in uso e/o locazione

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si premette che i servizi di interesse generale sono servizi che le autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE classificano come di interesse generale e che pertanto sono soggetti a obblighi specifici di pubblico servizio. Essi possono essere forniti da enti pubblici o dal settore privato. Esempi di servizi di interesse generale sono: i trasporti pubblici, i servizi postali e l'assistenza sanitaria. Con riguardo alla partecipazione detenuta dal Comune di Sabbioneta in Apam S.p.A., al fine di motivare l'interesse generale dell'attività svolta dalla partecipata e la necessità di tale attività per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, si precisa quanto segue. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 35, comma 9, della legge n. 448/2001, il quale aveva imposto la separazione della gestione degli impianti e delle reti da quella concernente il trasporto pubblico locale in senso stretto, nell'anno 2002 i soci di APAM S.p.A., proprietaria di impianti e immobili, decidevano di mantenere attiva la stessa e di costituire la partecipata Apam Esercizio s.r.l. (ora S.p.A.), mediante il conferimento dell'attività gestionale-operativa e del personale dipendente aziendale. I rapporti tra Apam S.p.A. ed Apam Esercizio S.p.A. sono regolati da apposito contratto di locazione degli immobili di Via dei Toscani, n. 3/C, a Mantova, i quali sono utilizzati da Apam Esercizio S.p.A. per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano, di area urbana ed interurbano. Apam S.p.A. risulta pertanto essere strumentale ad Apam Esercizio S.p.A. per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale, servizio di interesse generale, svolto principalmente nel territorio del Comune e della Provincia di Mantova, in esecuzione di contratti di servizio sottoscritti con i suddetti Enti, a seguito di procedure di gara pubbliche. La titolarità di tali contratti è stata trasferita dall'anno 2016 all'Agenzia per il trasporto pubblico locale del Bacino di Cremona e Mantova, con successive proroghe degli stessi contratti fino al 2024.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_2
Denominazione società partecipata:	GAL OGLIO PO S.C.R.L.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL - Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia nelle aree Leader, nonché di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☒
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Con riguardo alla partecipazione detenuta dal Comune di Sabbioneta in Gal Oglio Po s.c.r.l., al fine di motivare la necessità rispetto alle finalità istituzionali dell'attività svolta dalla società, si precisa quanto segue. La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL - Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia nelle aree Leader, nonché di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata. La società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci, che con quelle di terzi in genere. La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale di queste aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

La società, potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 385/93, D. Lgs n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società, potrà inoltre assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91 convertito nella Legge n.197/91.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_3

Denominazione società partecipata: S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Gestione discariche RSU post operative

La società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Con riguardo alla partecipazione detenuta dal Comune di Sabbioneta in Siem S.p.A., al fine di motivare l'interesse generale e la necessità rispetto alle finalità istituzionali dell'attività svolta dalla società, si precisa quanto segue. Tra le funzioni fondamentali dei Comuni rientra l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché la riscossione dei relativi tributi. In tale ambito rientra l'attività svolta da Siem S.p.A., che consiste nella gestione post operativa di discariche ubicate nel territorio della Provincia di Mantova, costituendo parte del ciclo integrato dei rifiuti.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_4

Denominazione società partecipata:

Società per la gestione
integrata del Servizio Idrico
Oglio-Po S.p.A. in
liquidazione - GISI S.p.A. in
liquidazione

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipata Gisi S.p.a. è inattiva, in quanto avviato nel corso dell'anno 2021 il procedimento di liquidazione volontaria della stessa. Durante l'Assemblea dei soci, svoltasi in data 6 novembre u.s. i liquidatori hanno dichiarato la possibilità che il 2023 sia l'anno di chiusura delle operazioni di liquidazione con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_5	(a)
Denominazione società partecipata:	Territorio Energia Ambiente S.p.A. - TEA S.p.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Gestione dei servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali direttamente o attraverso le società controllate	(d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Con riguardo alla partecipazione detenuta dal Comune di Sabbioneta in Tea S.p.A., al fine di motivare l'interesse generale e la necessità rispetto alle finalità istituzionali dell'attività svolta dalla società, si precisa quanto segue. Tea S.p.A. e le società del gruppo di cui Tea è capogruppo gestiscono servizi di interesse generale, quali servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali. Nel gruppo Tea S.p.A. rientra Tea Acque S.r.l. (ora Aqa S.l.r.), che l'AATO di Mantova ha individuato quale gestore unico del servizio idrico a partire dal 1° gennaio 2015.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_1

Denominazione società partecipata: Azienda Pubblici Autoservizi Mantova
S.p.A. - APAM S.p.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei
beni adibiti al servizio di trasporto pubblico
locale anche mediante concessione in uso e/o
locazione

Dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	-395.070,00
2020	-174.836,00
2019	197.811,00
2018	316.470,00
2017	633.632,00

Importi in euro

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	5.000,00
Compensi componenti organo di controllo	17.500,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	505.560,00
2020	484.201,00
2019	487.281,00
FATTURATO MEDIO	492.347,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☒
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☒
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In data 26.06.2017 l'Assemblea straordinaria dei soci di Apam S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, con giusta delibera, ha apportato delle modifiche allo statuto societario, ed a seguito di tale adeguamento l'Assemblea ordinaria ha deciso di nominare quale organo amministrativo, un amministratore unico, il quale ha sostituito il consiglio di amministrazione, precedentemente in carica, composto da tre componenti. Il personale di Apam S.p.A. è stato trasferito alla società operativa Apam Esercizio spa. Apam spa ha sottoscritto un contratto di servizio con Apam Esercizio spa per poter avvalersi del personale di quest'ultima per lo svolgimento delle proprie attività amministrative, direzionali e di staff. Finalità delle suddette operazioni è il contenimento dei costi. Il fatturato medio del triennio 2019-2021 è pari ad Euro 492.347,33 e, quindi, inferiore al milione di euro. Ma Apam S.p.a. detiene il 54,98% del capitale sociale di Apam Esercizio S.p.a., per cui il consolidamento dei dati contabili delle due società ha registrato nel triennio 2019/2021 un valore della produzione annuo medio superiore al milione di euro.

Azioni da intraprendere:

nessuna

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_2

Denominazione società partecipata: GAL OGLIO PO S.C.R.L.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL - Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia nelle aree Leader, nonché di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata

Dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	1,00
Numero amministratori	11
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	4.997,00
2020	1.251,00
2019	1.479,00
2018	1.259,00
2017	-1.501,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	5.512,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2021	5,00
2020	282,00
2019	3.754,00
FATTURATO MEDIO	1.347,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☒
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☒
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società ha un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti, ma gli amministratori non percepiscono alcun compenso. Il fatturato della società non supera il milione di euro nel triennio 2019/2021. Tuttavia risulta possibile mantenere la partecipazione in quanto l'art. 26, comma 6-bis, del TUSP, stabilisce che le disposizioni dell'articolo 20 del TUSP medesimo non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, del TUSP, tra le quali rientra Gal Oglio Po s.c.r.l.

Azioni da intraprendere:

nessuna

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_3

Denominazione società partecipata: S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Gestione discariche RSU post operative

Dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	1,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	12.967,00
2020	41.047,00
2019	60.770,00
2018	-1.839.634,00
2017	43.195,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	20.144,00
Compensi amministratori	31.312,00
Compensi componenti organo di controllo	12.781,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	1.002.406,00
2020	1.068.011,00
2019	652.833,00
FATTURATO MEDIO	907.750,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☒
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il fatturato della società non supera il milione di euro nel triennio 2019/2021. Si conferma, comunque, il mantenimento della partecipazione alla luce del fatto che la cessione della partecipazione appare incompatibile con gli obblighi di legge gravanti sulla società e sugli enti soci, in relazione alla gestione post operativa delle discariche e con la pianificazione del ciclo integrato d'ambito.

Azioni da intraprendere:

nessuna

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_4

Denominazione società partecipata: Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. in liquidazione - GISI S.p.A. in liquidazione

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Inattiva

Dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	-101.604,00
2020	7.433,00
2019	-58.715,00
2018	-207.891,00
2017	6.891,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	6.634,39
Compensi componenti organo di controllo	11.885,93

Importi in euro

FATTURATO	
2021	2.800,00
2020	170.911,00
2019	96.194,00
FATTURATO MEDIO	89.968,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☒
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☒
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Scioglimento della società al termine della procedura di liquidazione volontaria attualmente in corso

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_5

Denominazione società partecipata: Territorio Energia Ambiente S.p.A. - TEA S.p.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Gestione dei servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali direttamente o attraverso le società controllate

Dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	192,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	33.176.000,00
2020	18.745.000,00
2019	19.616.000,00
2018	17.476.000,00
2017	15.992.102,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	9.875.000,00
Compensi amministratori	306.000,00
Compensi componenti organo di controllo	58.500,00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	51.695.000,00
2020	47.510.000,00
2019	42.482.000,00
FATTURATO MEDIO	47.229.000,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

nessuna

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione
Dir_1	Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.	Diretta	Gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche mediante concessione in uso e/o locazione	0,55
Dir_2	GAL Oglio Po S.C.R.L.	Diretta	La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL – Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia nelle aree Leader, nonché di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata	2,80
Dir_3	S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.	Diretta	Gestione discariche RSU post operative	1,19
Dir_5	Territorio Energia Ambiente S.p.A. - TEA S.p.A.	Diretta	Gestione dei servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali direttamente o attraverso le società controllate	0,0053

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da
cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

I punti chiave del "Decreto per il settore idrico" prevedevano: l'obbligo per gli enti locali alla partecipazione obbligatoria agli enti d'ambito territoriale competenti, i quali devono perseguire il principio dell'unicità della gestione; ed, altresì, l'obbligo da parte degli Enti di Governo di provvedere, per ciascun ambito territoriale ottimale, ad affidare, entro un anno dall'emanazione del Decreto, il servizio idrico integrato ad un gestore unico, con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi. Pertanto, la scelta della messa in liquidazione della partecipata Gisi s.p.a. è conseguenza delle trasformazioni societarie imposte dal legislatore con riguardo ai servizi pubblici a rete, della costituzione degli AATO per la gestione del servizio idrico, e della individuazione da parte dell'AATO di Mantova di Tea Acque s.r.l. quale gestore unico del servizio idrico a partire dal 1° gennaio 2015. E, pertanto, Gisi s.p.a. di fatto è rimasta unicamente una società patrimoniale.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Durante la riunione di assemblea ordinaria del 27/07/2020 sono state analizzate dai soci presenti le varie ipotesi e le modalità più idonee per giungere alla messa in liquidazione della società in seguito ad apposita assemblea da convocarsi in forma straordinaria.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

anni 1

Indicare una stima dei risparmi attesi:

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi
Contenimento dei costi				
Cessione/Alienazione quote				
Liquidazione	Dir_4	Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A.	12,83	anni 1 (tempo stimato)
Fusione/Incorporazione				

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

**Revisore dei Conti
Comune di Sabbioneta (MN)**

Cuggiono, li 22/12/2022

Spett.le
COMUNE DI SABBIONETA
Alla c.a. del Sig. SINDACO

Verbale del 22/12/2022

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SABBIONETA AL 31.12.2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE

Il sottoscritto Dott. Gentile Salvatore, in qualità di Revisore dei conti del Comune di Sabbioneta (MN), esaminata la proposta di approvazione della "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SABBIONETA AL 31.12.2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016, N. 175 si è attivato al fine di rendere il parere stesso.

Unitamente alla suddetta Proposta lo scrivente organo ha ricevuto la documentazione di supporto nonché i documenti richiesti al fine di testare la attendibilità delle informazioni.

Esaminati i documenti messi a disposizione da parte dell'Ente, avendo ottenuto tutti i chiarimenti ritenuti opportuni e necessari e espletate le verifiche del caso, l'Organo di Revisione,

RILEVATO CHE:

- L'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUPS), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente un'"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- Se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- In sede di razionalizzazione periodica, l'art. 20 comma 2 impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti;
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000,00 euro;

- l'art. 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

- per tale ipotesi, l'art. 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'art. 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TU;

RILEVATO CHE:

- per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- il Comune di Sabbioneta, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015 (comma 612, articolo 1, della Legge 190/2014);

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

PRESO ATTO che delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal D.Lgs. 175/2016, è stato predisposto il **Piano di ricognizione periodica delle società partecipate** allegato alla proposta di delibera consigliare ed assunto agli atti dello scrivente organo;

TENUTO CONTO CHE:

l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente per oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SABBIONETA AL 31.12.2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE", formulata al Consiglio;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Amministrazione Generale e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa al "PIANO DI RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016, N. 175";

Il Revisore infine invita l'Ente a:

- *monitorare attentamente e costantemente* l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- *verificare periodicamente* i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo delle stesse;
- *vigilare con la massima attenzione* l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- *inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti* e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale

Il Revisore Unico
dott. Gentile Salvatore





COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Proposta n.
2022 / 859
AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO:
RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL
COMUNE DI SABBIONETA AL 31.12.2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS.
19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere

FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica.

Lì,
23/12/2022

IL RESPONSABILE
GREGHI ANTONELLA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Proposta n.
2022 / 859
AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO:
RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL
COMUNE DI SABBIONETA AL 31.12.2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS.
19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere

FAVOREVOLE

in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- ☐ è dotata di copertura finanziaria;
- ☐ non necessita di copertura finanziaria;

X ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

- ☐ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni

Lì,
23/12/2022

IL RESPONSABILE
PAGLIA BRENDA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n.

48

del

30/12/2022

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

Oggetto:

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE
DAL COMUNE DI SABBIONETA AL 31.12.2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL
D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li,
30/01/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BONI MARIA LIVIA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Certificato di avvenuta pubblicazione

**Deliberazione di Consiglio Comunale n.
48 del 30/12/2022**

Oggetto:

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE
DAL COMUNE DI SABBIONETA AL 31.12.2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL
D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal

19/01/2023

per

15

giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 04/02/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BONI MARIA LIVIA

(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)